

SETTORE STUDI

GIURISPRUDENZA

Rassegna



24.07.23

Rassegna novità giurisprudenziali n. 27/2023

(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dal CED della Cassazione).

ARBITRATO

* Cassazione, ordinanza 4 luglio 2023, n. 18772, sez. I civile

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - Termini o regole istruttorie a pena di decadenza - Previa informazione alle parti - Necessità - Mancata precisa informazione - Nullità del lodo - Sussiste.

La libertà di forme che in generale caratterizza il procedimento arbitrale, se tollera che l'arbitro - ove niente di diverso emerge dalla convenzione di arbitrato - possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, non tollera invece che ciò possa avvenire senza un'anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all'andamento del giudizio in tal modo impresso; e ciò vale per qualunque regola alla quale l'arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne consegue che è precluso all'arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un'istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti.

CAPACITÀ DELLA PERSONA

* Corte EDU, decisione 6 luglio 2023, sez. I

Amministrazione di sostegno in favore di una persona in ragione della sua eccessiva prodigalità e del suo indebolimento fisico e mentale - Collocazione in una residenza sanitaria assistenziale in

condizioni di isolamento sociale per tre anni - Misura non adeguata alla situazione individuale dell'interessato - Superamento del margine di apprezzamento.

La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata) da parte delle autorità italiane che, sottponendo una persona, in ragione della sua condizione di prodigalità e di indebolimento fisico e mentale, ad amministrazione di sostegno, sebbene al fine di perseguire l'obiettivo legittimo di proteggere il benessere del beneficiario, si sono ingerite nella vita privata di quest'ultimo, adottando misure non proporzionate rispetto alle circostanze individuali e superando così il proprio margine di apprezzamento. In particolare, la Prima Sezione ha affermato che nel caso di specie (relativo ad una persona anziana, nei confronti della quale il giudice tutelare, su richiesta dell'amministratore di sostegno, aveva disposto il ricovero in una RSA, all'interno della quale era rimasto per circa tre anni, in condizioni di isolamento, non potendo comunicare con familiari ed amici se non attraverso l'amministratore di sostegno) le autorità hanno abusato della flessibilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al trattamento sanitario obbligatorio. Nella decisione in esame è stato altresì sottolineato come, nonostante il ricorrente non fosse stato dichiarato incapace e disponesse, al contrario, di una buona capacità di socializzazione (come risultava dalle consulenze), le autorità non avevano adottato misure volte a mantenere le sue relazioni, familiari e sociali, ed a favorirne il suo ritorno a casa, omettendo di spiegare le ragioni che avevano portato a subordinare qualsiasi incontro all'autorizzazione del giudice tutelare o dell'amministratore di sostegno. La Corte, infine, ha ribadito che quando sono in gioco implicazioni rilevanti per la vita privata di una persona, il giudice deve sopesare attentamente tutti i fattori rilevanti, per valutare la proporzionalità della misura da adottare, consentendo all'interessato di esprimere la propria volontà.

CONTRATTI

* Cassazione, ordinanza 11 luglio 2023, n. 19630, sez. II civile

CONTRATTI - VENDITA - Vendita immobiliare - Incapacità naturale del venditore - Accertamento - Annullamento del contratto - Valutazione della malafede dell'acquirente - Necessità.

Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente.

La diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c. sottende la differente rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato nella sua validità.

FALLIMENTO

* Cassazione, sentenza 26 giugno 2023, n. 18164, sez. I civile

PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - Beni oggetto di fondo patrimoniale - Acquisizione al fallimento - Provvedimento del giudice delegato - Inesistenza giuridica

Il fondo patrimoniale non può essere acquisito al fallimento, costituendo un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità, cassando senza rinvio il provvedimento di acquisizione impugnato. La locuzione "salvo quanto disposto dall'art. 170 c.c." va allora

interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.

FAMIGLIA

* Cassazione, ordinanza 23 giugno 2023, n. 18028, sez. II civile

FAMIGLIA - Casa familiare - Usucapione dell'immobile in comproprietà fra ex e fratello - Non sussiste.

Nel momento in cui la moglie ha avuto la disponibilità dell'immobile in forza del provvedimento giudiziale, la sua disponibilità dell'immobile trova titolo in quel provvedimento e non può integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.

ORDINI PROFESSIONALI

* Cassazione, ordinanza 23 giugno 2023, n. 18028, sez. II civile

Limite dei tre mandati consecutivi - Jus receptum in tutte le corporazioni professionali.

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, la disposizione dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall'entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art. 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell'ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.

Tale orientamento giurisprudenziale esprime una ratio analoga alla fattispecie in esame, concretizzata nell'esigenza di evitare l'eccessiva protrazione delle cariche elettive in organi privatistici, al fine di garantire una maggiore variabilità dei soggetti preposti al potere gestorio.

SUCCESSIONI

* Cassazione, ordinanza 4 luglio 2023, n. 18814, sez. II civile

SUCCESSIONI - Figlio convivente con il defunto - Elargizioni ricevute in vita dal defunto - Nel corso della convivenza - Obbligo di collazione - Spirito di liberalità - Prova - Necessità.

Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla de cuius durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.

VENDITA

* Cassazione, sentenza 2 luglio 2023, n. 18998, sez. II civile

CONTRATTI - VENDITA - Immobiliare - Azione di risoluzione - Per aliud pro alio - Ammissibilità - Avvenuta cessione dell'immobile - Irrilevanza.

L'alienazione o la trasformazione della cosa affetta da vizi, di per sé, non è sufficiente ad escludere a favore del compratore l'azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1492, comma 3, c.c. occorrendo a tal fine che quel comportamento evidenzi univocamente come l'acquirente abbia inteso accettare la cosa. Nel caso in cui l'azione di risoluzione per vizi, nonostante il perimento del bene, non sia preclusa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1492 c.c., all'obbligo della restituzione specifica dei beni periti si sostituisce quello della restituzione per equivalente, che opera in via automatica, senza necessità di una specifica domanda da parte dell'acquirente.

A cura di Paolo Longo e Susanna Cannizzaro



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Alessandra Mascellaro

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti
cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT